

DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2023

418/2023/R/GAS

**APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SNAM
RETE GAS S.P.A. E DELLA SOCIETÀ GSDOTTI ITALIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1265^a riunione del 26 settembre 2023

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" o TISG;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante la "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023" o RTTG;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2020, 110/2020/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 134/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 13/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 225/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2022, 504/2022/R/gas (di seguito: 504/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas (di seguito: 555/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A recante la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027)”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 334/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 334/2023/R/gas);
- la determina congiunta della Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale e della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia 1 ottobre 2021, 3/2021;
- la comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: Società Gasdotti Italia) datata 11 agosto 2023 (prot. Autorità 52521 del 14 agosto 2023) (di seguito: comunicazione 11 agosto);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam Rete Gas) datata 15 settembre 2023 (prot. Autorità 58790 del 18 settembre 2023) (di seguito: comunicazione 15 settembre);
- il Codice di Rete di Società Gasdotti Italia, come da ultimo approvato dall’Autorità;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- la riforma dei processi di conferimento presso i punti di riconsegna che alimentano reti di distribuzione o *city gate* è stata emanata con la deliberazione 147/2019/R/gas ed è stata integrata con le deliberazioni 555/2022/R/gas, 72/2023/R/gas e, da ultimo, con la deliberazione 334/2023/R/gas, a seguito di un articolato processo di consultazione;
- con la deliberazione 334/2023/R/gas sono state approvate le ultime disposizioni in tema di conferimento ai *city gate*, funzionali all’avvio della riforma, la cui partenza è stata confermata il prossimo 1° ottobre come motivato nell’ultimo gruppo dei ritenuti della medesima deliberazione;
- l’avvio, inizialmente previsto per l’anno termico 2020 - 2021, è stato posticipato anche in accoglimento delle richieste avanzate dagli operatori, le cui motivazioni

sono state ritenute condivisibili, nonché per garantire l'effettuazione di una fase di sperimentazione - che è stata condotta dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) e da Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento - e l'implementazione degli adeguamenti informatici necessari;

- il differimento dell'entrata in vigore della riforma al prossimo 1° ottobre è stato disposto anche in considerazione delle preoccupazioni relative al contesto di mercato che ha caratterizzato gran parte del corrente anno termico e parte del precedente, contesto che avrebbe potuto rendere particolarmente complessa l'attuazione di una riforma che comporta un rilevante impatto su modalità di gestione ormai consolidate;
- con la deliberazione 139/2023/R/gas, l'Autorità, al comma 3.6, lettera a., ha dato mandato alle imprese di trasporto di sottoporre all'Autorità, previa consultazione, modifiche ai Codici di Rete al fine di prevedere adeguate forme di copertura dal rischio di insolvenza, con riferimento alle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto;
- con la deliberazione 334/2023/R/gas, l'Autorità, al comma 2.1, ha altresì dato *“mandato alle imprese di trasporto di individuare le modalità di gestione dei casi di attivazione dei servizi di ultima istanza, con riferimento alle garanzie a copertura dei corrispettivi di trasporto, nell'ambito delle procedure di aggiornamento dei propri codici o condizioni generali di servizio”*.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09 l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti;
- Società Gasdotti Italia e Snam Rete Gas hanno trasmesso all'Autorità, rispettivamente con comunicazione 11 agosto e con comunicazione 15 settembre, una proposta di aggiornamento dei propri Codice di Rete in recepimento di quanto previsto dalla deliberazione 147/2019/R/gas, unitamente alle osservazioni formulate dai soggetti interessati in fase di consultazione e alle valutazioni effettuate in merito dalle imprese di trasporto;
- gli aggiornamenti proposti da entrambe le società hanno riguardato, in particolare, elementi funzionali all'operatività:
 - del conferimento delle capacità di trasporto presso i *city gate*, inclusi i processi di verifica delle garanzie richieste agli utenti;
 - dei processi di fatturazione e pagamento delle capacità di trasporto presso i *city gate*;
- le proposte di aggiornamento formulate da entrambe le società contengono clausole che escludono la responsabilità dell'impresa di trasporto circa la

- correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse dal Gestore del SII ai fini del processo di conferimento;
- Snam Rete Gas, inoltre, anche ai sensi di quanto previsto dal richiamato comma 3.6, lettera a., della deliberazione 139/2023/R/gas, ha posto in consultazione l'aggiornamento delle disposizioni relative alla copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, con la previsione di un ammontare almeno pari: (i) al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RN (Rete Nazionale); (ii) a un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RR (Rete Regionale) del contratto di trasporto relativamente ai punti di riconsegna; circa la decorrenza delle modifiche, in una nota contenuta nella proposta posta in consultazione, è precisato che *“Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, la garanzia dovrà essere almeno pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità di RR del Contratto di Trasporto relativamente ai Punti di Riconsegna”*;
 - le disposizioni in materia di garanzie a copertura del servizio di trasporto del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia sono già state adeguate con la proposta di aggiornamento approvata con la deliberazione 504/2022/R/gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito della consultazione delle proposte di aggiornamento sono pervenute osservazioni più generali sull'assetto della riforma e non specificatamente relative a modifiche poste in consultazione, ma afferenti ad aspetti sui quali è nel frattempo intervenuta la già citata deliberazione 334/2023/R/gas;
- nell'ambito della consultazione delle proposte di aggiornamento, in relazione alla clausola che prevede l'esclusione di responsabilità dell'impresa di trasporto in relazione ai dati e alle informazioni trasmesse dal Gestore del SII, è stato osservato che l'impresa di trasporto *“dovrebbe assumere attivamente il ruolo di verifica almeno preliminare del dato in modo da poter evidenziare eventuali anomalie ed attivare gli opportuni meccanismi di verifica e correzione (questi anche a carico del Gestore del SII)”*; ciò in ragione del ruolo svolto dalle imprese di trasporto nell'erogazione del servizio, che comporta evidenti responsabilità delle stesse nell'interazione col Gestore del SII, con riferimento almeno a *“dati palesemente errati con effetti su esposizione, credito e allocazioni”*;
- altre osservazioni pervenute relativamente alle modifiche poste in consultazione hanno riguardato la proposta di aggiornamento di Snam Rete Gas e principalmente: (i) il tema delle garanzie e il *credit limit* e (ii) il processo di conferimento e i relativi flussi informativi;
- per quanto concerne l'ambito delle garanzie:
 - a) diversi soggetti hanno richiesto di non applicare la modifica nel prossimo Anno Termico (cioè dall'1 ottobre 2023);
 - b) due associazioni e due operatori hanno chiesto di valutare la possibilità di presentare *rating o parent company guarantee* a copertura delle obbligazioni

- derivanti dall'erogazione del servizio o, in alternativa, di prevedere quantomeno una riduzione delle garanzie a carico degli utenti affidabili;
- c) alcuni utenti hanno richiesto l'estensione fino a quattordici giorni dei termini per l'adeguamento della garanzia in caso di incapienza e l'adeguamento più tempestivo dei *credit limit* in caso di integrazione delle garanzie presentate;
- per quanto riguarda il processo di conferimento e i relativi flussi informativi, due associazioni e due operatori hanno richiesto di fornire gli esiti del conferimento con la stessa granularità con cui vengono pubblicati i dati di allocazione; inoltre, è stato richiesto di indicare alcune tempistiche di messa a disposizione di informazioni utili;
 - nella proposta trasmessa con comunicazione 15 settembre, Snam Rete Gas:
 - con riferimento alla precedente lettera a), ha precisato che l'aggiornamento relativo alla copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio non sarà introdotto prima dell'Anno Termico 2024 - 2025;
 - per quanto concerne la precedente lettera b), ha previsto di considerare il possesso di un adeguato livello di *rating* creditizio ai fini della determinazione dell'importo oggetto della garanzia, nonché la possibilità per l'utente di presentare una garanzia nella forma di *parent company guarantee*;
 - non ha recepito le modifiche richieste di cui alla precedente lettera c), rilevando che gli attuali termini di adeguamento delle garanzie (sette giorni) sono coerenti con l'esigenza di minimizzare la propria esposizione nei confronti degli utenti e che le attuali tempistiche di adeguamento dei *credit limit* (pari a un giorno lavorativo nel caso di depositi cauzionali) scontano già l'ottimizzazione della gestione dei processi di verifica;
 - non ha recepito le proposte inerenti all'integrazione dei flussi informativi rilevando come il maggiore dettaglio richiesto è ricostruibile dagli utenti attraverso le informazioni rese disponibili dal Gestore del SII e da Snam Rete Gas nell'ambito del bilancio di trasporto definitivo;
 - ha introdotto le disposizioni funzionali al recepimento delle disposizioni di cui al comma 2.1 della deliberazione 334/2023/R/gas, prevedendo un prolungamento del tempo a disposizione per l'adeguamento delle garanzie prestate in caso di perdita dei requisiti in relazione agli impegni conseguenti all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, portandolo da sette a quattordici giorni.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alle clausole di esclusione di responsabilità dell'impresa di trasporto in relazione ai dati e alle informazioni trasmesse dal Gestore del SII, siano in parte fondate le osservazioni formulate da alcuni operatori nella misura in cui il Codice di Rete non abbia chiarito che, proprio in ragione delle responsabilità che ineriscono all'impresa di trasporto nell'erogazione del servizio, in particolare nella gestione delle procedure di conferimento, l'impresa, a fronte di dati palesemente erronei - cioè la cui erroneità sia agevolmente riconoscibile

anche sulla base di criteri oggettivi e/o modalità definite dall'impresa di trasporto e resi pubblici - sia tenuta ad attivarsi presso il Gestore del SII per segnalare tempestivamente l'anomalia riscontrata, per le necessarie correzioni; inoltre, l'impresa di trasporto resta anche evidentemente responsabile nei casi in cui la mancanza di veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse derivi da eventuali sue inadempienze o imprecisioni commesse nella trasmissione al Gestore del SII dei dati di propria competenza funzionali alle attività del medesimo Gestore;

- conseguentemente, in sede applicativa delle clausole del Codice di Rete, la predetta clausola di esclusione della responsabilità non possa essere invocata dall'impresa di trasporto nei casi chiariti al punto precedente per fatto imputabile alla medesima impresa o per accertata riconoscibilità in concreto dell'errore, pena la violazione della regolazione del servizio e degli obblighi di diligenza e correttezza, cui l'esercente è tenuto nell'adempimento alla regolazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale coi propri utenti;
- con le precisazioni compiute ai due punti precedenti, le proposte di aggiornamento dei propri Codice di Rete, trasmesse da Società Gasdotti Italia con comunicazione 11 agosto e da Snam Rete Gas con comunicazione 15 settembre, siano coerenti con la regolazione e che sia, pertanto, opportuno approvarle per quanto di competenza

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza e nei termini chiariti in motivazione, la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Società Gasdotti Italia con comunicazione 11 agosto, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di approvare, per quanto di competenza e nei termini chiariti in motivazione, la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione 15 settembre, allegata al presente provvedimento (*Allegato B*);
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Società Gasdotti Italia S.p.A. e alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini